

VERBALE DI ACCORDO

Roma 24 gennaio 2014

tra

ANAEPa- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claii,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANAEPa - Confartigianato Edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edile Claii

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

ART.3 – PERIODO DI PROVA	» 4
ART.15 – EVR (ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE)	» 5
ART.30 – ASPETTATIVA	» 6
ART.31 – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE	» 7
ART.42 – ACCORDI LOCALI	» 8
ART.77 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI	» 11
ART.85 – ASPETTATIVE	» 12
ART.93 – CONTRATTO A TERMINE	» 13
ART.95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	» 14
ART.97 – LAVORO A TEMPO PARZIALE	» 16
ART.103 – DECORRENZA E DURATA	» 17
ART.104 – ESCLUSIVA DI STAMPA	» 18
ART.105 – LAVORI USURANTI – LAVORI PESANTI	» 19
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO	» 20
PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	» 21
PROTOCOLLO SULLA BILATERALITÀ	» 23

Jul.

TR

S

n

av

T

TA

UP

Q



h

h

Premessa

Le parti, nel ribadire la gravità della situazione di crisi strutturale che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali che si è tradotta nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro, consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell'ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non favorevole.

Attraverso il presente rinnovo contrattuale, le Parti ritengono infatti necessario – concordando in tal senso - attuare congiuntamente misure ed iniziative per il rilancio del settore anche con riferimento all'elevato costo del lavoro che penalizza la redditività delle imprese e che influenza pesantemente e negativamente i rinnovi contrattuali e per il contrasto al lavoro irregolare.



Art. 3
(Periodo di prova)





L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.



Art. 15
(Elemento Variabile della Retribuzione - EVR)

... (Omissis) ..

Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

A decorrere dal 1 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, cessa l'Elemento Economico Territoriale.


L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Parti, convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione, riconosciuto a livello territoriale in applicazione al presente CCNL, ha le caratteristiche di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29/3/2013 ovvero risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività.

Clausola di salvaguardia aziendale.

Fermo restando che il 2° livello di contrattazione è e rimane quello territoriale, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano nella possibilità che le imprese, che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati dal livello territoriale, possano ridurre gli importi erogati a titolo di EVR, secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida che il livello nazionale definirà entro il 30 giugno 2014, tenendo conto, comunque, che la richiesta dovrà essere attivata su iniziativa della singola impresa e che la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avvenga esclusivamente presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente Contratto con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, al fine di sottoscrivere un verbale contenente le eventuali quantità erogabili.



Art. 30
(Aspettativa)

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.




Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.

E' possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.




Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.



Art. 31
(Anzianità professionale edile)

Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione Bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle "linee guida e/o indicazioni" sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.



Art. 42
(Accordi locali)

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell'artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti collettivi territoriali di 2° livello, secondo quanto stabilito dal sistema contrattuale convenuto dalle parti, ivi compreso il principio di inscindibilità e di pari coerenza tra i due livelli contrattuali.

Il contratto collettivo territoriale ha validità triennale, e in particolare provvede:

- a) alla ripartizione, a norma dell'art. 6, 3° comma, dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tenere conto delle condizioni locali ivi comprese quelle normative, meteorologiche e climatiche;
- b) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, dell'Elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto previsto agli artt. 15 e 50;
- c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- d) all'attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
- e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 24;
- f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie ivi compreso in special modo quello richiesto dalla manodopera immigrata;
- g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e relative indennità sostitutive;
- h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
- i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
- l) alle eventuali determinazioni in ordine all'attuazione della disciplina del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 84, anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
- m) all'eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a reperibilità utilizzati in imprese vincolate contrattualmente a garantire la manutenzione e/o gestione di impianti;
- n) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori soggetti a spostamenti periodici;
- o) alla eventuale determinazione di una indennità per i lavoratori comandati alla guida di pulmini dell'azienda per gli spostamenti periodici dei lavoratori;
- p) alla determinazione di eventuali e diversi coefficienti relativi alla carenza della malattia previsti all'art. 27 del presente CCNL;
- q) alla determinazione dell'aliquota di contribuzione del fondo relativo alla prestazione a favore dei dipendenti apprendisti, per interventi di Cassa integrazione guadagni;
- r) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L'elemento economico di 2° livello, di cui alla lett. b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati 5 (cinque) indicatori di cui 3 (tre) definiti per tutto il territorio nazionale:

- 1) numero lavoratori iscritti alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
- 2) monte salari denunciato alla Cassa edile artigiana o di riferimento;
- 3) ore dichiarate alla Cassa edile artigiana o di riferimento, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

e 2 (due) indicatori scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati, riconducendo, laddove possibile, i parametri alle imprese e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto:

- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- dinamica del numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della Cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriori indicatori concordati in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014 le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti collettivi regionali o territoriali, individueranno i 2 indicatori tra quelli sopra elencati, e verificheranno l'andamento del settore attraverso la valutazione complessiva dei suddetti 5 indicatori.

Provvederanno poi, al raffronto dei parametri territoriali, che di norma saranno eseguiti su base triennale, e/o secondo quanto concordato in sede territoriale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

In linea di principio, ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi di cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello nazionale. Nel caso della totalità degli indicatori positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'entratezza di quanto stabilito a livello nazionale.

Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto collettivo territoriale di 2° livello devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Il contratto collettivo territoriale di 2° livello avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere:

- 1) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili artigiane;
- 2) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- 3) alla determinazione di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
- 4) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile;
- 5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 40;
- 6) all'istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti collettivi regionali o territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Qualora gli assetti contrattuali di 1° e 2° livello e le relative materie, dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.